



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico”

Piazza Europa, 9 – 20010 Arluno (Mi) - Tel.029017001 - 0290376529 - Fax 02 90376792

Cod. Mecc. MIIC860003 - Cod. Fiscale 93527540152 - SITO WEB: www.icspellico.gov.it

e-mail:MIIC860003@istruzione.it; comprensivosilviopellico@gmail.com PEC:

MIIC860003@pec.istruzione.it

Arluno,14/01/2022

Oggetto: Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.

Le regole introdotte dal Decreto Legge 1 del 07/01/2022, oltre a costituire una novità in materia di gestione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, permettono agli Istituti Scolastici di trattare legittimamente il dato relativo allo stato vaccinale dello studente di **Scuola Secondaria di Primo grado** che deve seguire indicazioni operative diverse quando nella sua classe si **rilevano 2 o più soggetti positivi**.

Nei casi sopra indicati infatti è **consentito** proseguire la didattica in presenza **solamente** *“per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo...”*.

Questa frase, contenuta nell'art. 4 comma 2 del predetto Decreto Legge, costituisce quella che la normativa privacy definisce **“base giuridica”** del trattamento dati, ossia quella regola che consente al Titolare del trattamento di trattare quel dato senza richiedere il consenso all'interessato.

La scuola quando viene a conoscenza **di due casi nell'ambito della stessa classe**, effettua una tempestiva comunicazione alle famiglie della classe interessata, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza **solo quando**:

“...diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.

*Per gli **altri soggetti**, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”* (dall'art.4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022)

Si specifica che gli studenti, in modo del tutto libero, daranno dimostrazione del loro stato vaccinale (non sono obbligati a darne dimostrazione), se non la forniscono, si seguiranno i percorsi previsti per i non vaccinati)

Dal giorno successo alla comunicazione effettuata alle famiglie, i docenti di classe dovranno verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione.

La verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del GreenPass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell'ultima somministrazione del vaccino o dell'avvenuta guarigione entro i 120 giorni.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

Il trattamento sarà espletato dalla scuola, nella sua qualifica del "Titolare del trattamento", nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza ai principi di cui all'art. 5 del GDPR.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Cristina Tacchini